



LEGGE 18 febbraio 1959, n. 7. (1)

**Sul deposito in albergo.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 18 febbraio 1959:*

**Art. 1.**

Responsabilità per le cose consegnate.

Gli albergatori sono obbligati come depositari per le cose che i clienti hanno assegnato loro in custodia.

**Art. 2.**

Responsabilità per le cose portate in albergo.

L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino al limite massimo di lire duecentomila.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) se il danno è imputabile a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari:
- 2) se egli ha rifiutato di ricevere in custodia le cose del cliente senza giusti motivi. Si considerano giusti motivi di rifiuto l'eccessivo valore della cosa relativamente all'importanza dell'albergo, e la sua natura ingombrante rispetto alla capacità dei locali.

In ogni caso l'albergatore è esente da responsabilità se prova che la sottrazione, la perdita o il deterioramento sono dovuti a grave colpa del cliente, delle persone da lui dipendenti o di coloro che lo visitano o l'accompagnano, oppure se la perdita o il deterioramento sono dovuti alla natura o al vizio della cosa o a caso fortuito.

E' nullo ogni patto tendente ad escludere o a diminuire la responsabilità prevista dai due commi.

**Art. 3.**

Obbligo di denuncia del danno.

Fuori del caso indicato dal n. 1 del secondo comma dell'articolo precedente, la responsabilità dell'albergatore è esclusa, se il cliente non gli denuncia il danno appena ne ha avuto conoscenza.

**Art. 4.**

Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Le superiori norme si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, pensioni, trattorie e simili.

**Art. 5.**

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 20 febbraio 1959 (1658 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Pietro Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.